



Corte d'Appello di Bologna  
**Ufficio Notificazioni Esecuzioni e Protesti**

Vicolo Monticelli 3/A - 40124 BOLOGNA

**Dirigenza**

tel. 051 26 37.32

fax 051 26 54.07

Bologna, 10/03/2020

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine  
degli Avvocati di Bologna

Al Presidente dell'Associazione AIGA

**Oggetto: RICHIESTA LIMITAZIONE ACCESSI UFFICIO UNEP E LIMITAZIONE ATTIVITA'  
ESTERNA**

- Viste le recenti disposizioni finalizzate al contenimento della diffusione del contagio da Coronavirus Covid-19
- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;
- Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- Visto il DECRETO-LEGGE 8 marzo 2020, n. 11 contenente "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria", nel quale si prevede all'art 2 comma 2, che i Capi degli Uffici Giudiziari possono adottare le seguenti misure:

*a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti;*

*b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;*

- Stante il fatto che gli Uffici UNEP non hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico degli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, né possono procedere alla notificazione degli atti civili e di esecuzione in via telematica ma eventualmente a mezzo del servizio postale, laddove possibile, né possono avviarsi modalità di lavoro agile;
- Viste le disposizioni di cui all'art 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, con le quali al punto a) *si dispone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.*
- Nonché visto l'art 2 del Decreto del Presidente del Consiglio del Ministri nel quale si stabilisce che sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Premesso tutto ciò l'Ill.mo Sig. Presidente, ritenuta la necessità di adottare misure organizzative per limitare l'accesso del Pubblico all'Ufficio UNEP, come consentito dall'art 2 lett. a) del D.L. 11/2020, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'Ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, ha disposto quanto segue

- 1) **Sino al 03/04/2020** l'accesso agli Uffici UNEP è consentito dalle ore **8.30 alle ore 10.00** per lo svolgimento di **attività urgenti e indifferibili che scadono entro tre giorni dalla richiesta;**
- 2) Per l'espletamento degli atti di notifica ed esecuzione **si dovrà dare priorità all'inoltro a mezzo del servizio postale**, il personale UNEP addetto ai servizi esterni è comunque autorizzato, in funzione del rispetto dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria e delle informazioni eventualmente avute dalle competente autorità sanitaria, ad astenersi dal recarsi, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, presso abitazioni o luoghi chiusi;

- 3) gli atti di esecuzione di sfratto /pignoramento/ altri atti di esecuzione, da effettuarsi mediante accesso, possono essere rinviati su valutazione esclusiva del Funzionario Unep e dell'Ufficiale Giudiziario, in funzione dei principi richiamati dalle disposizioni normative in materia di emergenza sanitaria evitare assembramenti, riunioni di persone, altre situazioni vietate) e dalle informazioni eventualmente avute dalla competente autorità sanitaria;
- 4) nel caso di rinvio di sfratto eseguito d'Ufficio, ovvero nel caso in cui non venga effettuato l'accesso in loco per misure precauzionali, copia del verbale sarà notificata a mezzo del servizio postale alla parte esecutata.

Si comunichi a tutti gli Avvocati al fine di una proficua comunicazione.

Funzionario UNEP Dirigente  
Dott.ssa Ivana Capobianco